

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (Arezzo)

- Consiglio dell'Unione

Statuto.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione e sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 - Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 - Funzioni e servizi fondamentali
- Art. 8 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7
- Art. 9 - Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
- Art. 10 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 11 - Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati
- Art. 12 - Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità montana
- Art. 13 - Disposizioni finali
- Art. 14 - Subentro dell'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 15 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 16 - Composizione del Consiglio
- Art. 17 - Competenze del Consiglio
- Art. 18 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 19 - Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 20 - Presidente
- Art. 21 - Competenze del Presidente
- Art. 22 - Composizione della Giunta
- Art. 23 - Competenze della Giunta
- Art. 24 - Funzionamento della Giunta

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 25 - Principi generali
- Art. 26 - Sistema di gestione qualità
- Art. 27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 28 - Segretario generale
- Art. 29 - Personale dell'Unione
- Art. 30 - Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 31 - Principi generali
- Art. 32 - Finanze dell'Unione
- Art. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 34 - Controllo di gestione
- Art. 35 - Rendiconto di gestione
- Art. 36 - Revisore dei conti
- Art. 37 - Servizio di tesoreria
- Art. 38 - Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO, SCIoglimento

- Art. 39 - Durata dell'Unione
- Art. 40 - Recesso del Comune
- Art. 41 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 42 - Scioglimento
- Art. 43 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 44 - Modifiche dello Statuto

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 - Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana
- Art. 46 - Atti regolamentari
- Art. 47 - Inefficacia degli atti
- Art. 48 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 49 - Norma finale
- Art. 50 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di Castelfranco di Sopra-Castiglion Fibocchi-Loro Ciuffenna-Pian di Scò, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

della legge regionale n. 37/08, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dall'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2

Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Loro Ciuffenna via Perugia 2/a. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affida-

ti; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza ed a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

a) Sportello unico per le attività produttive e turismo;

b) Funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

- c) Ufficio espropri a livello avanzato d'integrazione;
- d) Vincolo idrogeologico;
- e) Servizi informatici e società dell'informazione;
- f) Protezione civile;
- g) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;
- h) Ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la valutazione delle esperienze associative realizzate;
- i) Concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- j) Trattamento economico del personale;
- k) Reclutamento e concorsi, relazioni sindacali e sviluppo risorse umane;
- l) Ogni altra funzione e servizio di cui all'allegato C della D.C.R. 225/03.

Art. 7

Funzioni e servizi fondamentali

1. Le funzioni ed i servizi seguenti sono svolti dall'Unione per tutti i Comuni a decorrere dalle date indicate:

- le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) a decorrere dalla data del 01.12.2008;
- le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), saranno svolte anche per il Comune di Terranova Bracciolini sino alla scadenza della convenzione già stipulata con la Comunità Montana Pratomagno. Alla scadenza di detta convenzione si applicavano le norme di cui all'articolo 10 del presente statuto.

2. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 43 del presente statuto.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

1. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati nell'articolo 7, possono essere svolti dall'Unione per tutti i Comuni o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno due (2) Comuni.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti con deliberazione della Giunta dell'Unione, assunta all'unanimità dei componenti, previa deliberazione delle Giunte dei Comuni interessati.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

4. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere h) e i) sono svolti dall'Unione per i Comuni di Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra e Pian di Scò a decorrere dalla data del 01.12.2008, e le funzioni di cui alla lett. j) e k) per i comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò con medesimo effetto temporale.

5. Per l'estensione della partecipazione agli altri Comuni dell'Unione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4 si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6.

2. L'attivazione di nuove gestioni associate è condizionato al preventivo accertamento da parte della Giunta della possibilità di ottenere economie di scala, unitamente al miglioramento degli standards di qualità.

3. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è reso disponibile dal Presidente ai consiglieri dell'Unione. Entro i successivi 60 giorni, il Consiglio dell'Unione può differire i tempi programmati per l'affidamento della funzione all'Unione per ragioni organizzative e finanziarie.

4. La convenzione è approvata dalla Giunta dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

Art. 10

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 11

Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati,

per ciascuna funzione o servizio di cui agli articoli 7 e 8, comma 4, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi, e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.

2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9, comporta l'integrazione dell'Allegato A, cui provvede la Giunta dell'Unione con propria deliberazione, in coerenza con gli atti di cui agli articoli 8 e 9. A tal fine, in una apposita sezione dell'allegato A, sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo; nella stessa sezione sono altresì indicati i Comuni di cui all'articolo 8, comma 5.

3. L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla Giunta dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

4. L'allegato A, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

Art. 12

Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità montana Pratomagno

1. Dalla data d'estinzione della Comunità montana Pratomagno le funzioni e i servizi comunali esercitati dalla medesima Comunità montana sono svolti dall'Unione.

2. Nell'allegato B al presente Statuto sono riportate le funzioni e i servizi oggetto degli atti associativi, la data di stipula, la data di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.

3. L'allegato B ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione dell'Unione, e può contenere anche gestioni associate indicate nell'articolo 6 e nell'allegato A.

4. I precedenti atti associativi, stipulati fra i Comuni partecipanti all'Unione, per le funzioni e servizi assunti dall'Unione ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 4, cessano di avere efficacia dalla data ivi indicata.

5. Per la continuazione delle gestioni associate diverse da quelle indicate al comma 4 del presente articolo, non sono necessari ulteriori atti di approvazione, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato B. Ove occorra apportare modifiche prima di detta scadenza, la disciplina delle gestioni associate in corso è ridefinita

osservando, a seconda dei casi, le procedure previste dagli articoli 8, 9 e 10.

6. I Comuni partecipanti all'Unione si impegnano a ridefinire entro il 31 dicembre 2009 la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta dell'Unione assume, a tal fine, le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 14

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità montana Pratomagno l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 15

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

Art. 16

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire

la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali che deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

Art. 17

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e control-

lo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro 20 g. in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di almeno un quinto dei consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o dal presente Statuto.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

4. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 19

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 5 sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 60 giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 60 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

*Art. 20
Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci e gli altri componenti del Consiglio medesimo.

2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Dura in carica per 5 anni, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco o consigliere comunale.

3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro 60 giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. E' motivo di mozione di sfiducia il mancato invio delle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h) nei termini ivi previsti.

*Art. 21
Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) attua gli obiettivi dell'unione relativamente alle funzioni ed ai servizi attribuiti dai Comuni all'Unione medesima;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato, ed agli obiettivi determinati negli atti di programmazione oltre che nella carta dei servizi, per le funzioni ed i servizi comunali;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

g) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, componente della Giunta, del Comune con maggior numero di abitanti;

h) comunica entro il termine del 31 gennaio dell'esercizio successivo gli esiti del monitoraggio sugli obiettivi determinati negli atti di programmazione oltre che nella carta dei servizi.

*Art. 22**Composizione della Giunta*

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni aderenti, che assumono la carica di assessori.

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

3. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di membro della Giunta, il Sindaco conferisce delega permanente ad un assessore del proprio Comune.

4. Non sono ammissibili le dimissioni da componente della Giunta dell'Unione, salvo che per far fronte a situazioni di incompatibilità.

5. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

*Art. 23**Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

- a. attua gli indirizzi del Consiglio;
- b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
- f. adotta gli atti di cui agli articoli 8, 9 e 11;
- g. con atti assunti dalla maggioranza dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 9;
- h. approva, all'unanimità dei componenti, la convenzione di cui all'articolo 43, comma 7;
- i. delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti

finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, nei casi previsti dall'articolo 9.

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera h), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

*Art. 24**Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, dalla maggioranza dei presenti.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

*Art. 25**Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

4. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini oltre che mediante l'uso di strumenti informatici anche attraverso l'introduzione del sistema di gestione qualità.

7. Il ricorso ad incarichi e consulenza per la gestione di funzioni associate è subordinato al preventivo accertamento dell'indisponibilità di personale in servizio presso l'ente oltre che all'impossibilità di reperire risorse umane mediante comando o distacco di dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, salvo che le funzioni o i servizi attribuiti dai Comuni all'Unione non siano mai state svolte dai Comuni medesimi.

Art. 26

Sistema di gestione qualità

1. Gli standards dei servizi attribuiti dai Comuni gestiti dalla Unione sono enunciati nella carta dei servizi emessa e aggiornata entro il 31.12. di ogni anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. La carta dei servizi è approvata dal consiglio dell'unione oltre che da tutti i consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.

3. La carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso il quale viene dimostrata la *ratio* che ha giustificato la costituzione dell'unione dei comuni del Pratomagno la quale in può essere riepilogata nel modo seguente:

- a. capacità progressiva di reperire finanziamenti da destinare al territorio;
- b. riduzione complessiva del personale impiegato presso gli enti aderenti oltre che presso l'Unione;
- c. potenziamento dell'offerta di servizi al cittadino in termini di quantità e qualità;

d. economie di scala congiuntamente al miglioramento dei livelli di qualità e quantità dei servizi.

4. Degli standards dei servizi deve essere data evidenza attraverso specifici sistemi di verifica.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
- c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 28

Segretario generale

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, sentita la Giunta, tra i Segretari dei Comuni aderenti.

2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

Art. 29

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:
- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;

b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta, al fine di far fronte al trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 30

Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana Pratomagno

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità montana Pratomagno appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa dalla medesima Comunità montana, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 31

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione unanime della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008. Tali risorse e le risorse assegnate dalla Regione incassate a titolo di incentivazione delle gestioni associate devono essere destinate esclusivamente alla gestione dei servizi comunali delegati all'Unione.

Art. 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

*Art. 34**Controllo di gestione*

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

*Art. 35**Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il 30 giugno dell'anno successivo su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

*Art. 36**Revisore dei conti*

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

*Art. 37**Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

*Art. 38**Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a. dai beni mobili e immobili della estinta Comunità montana Pratomagno cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008.

2. Il patrimonio deve essere gestito in conformità alla legge e con criteri di imprenditorialità.

3. L'attività di conservazione del patrimonio deve essere improntata a dinamicità in relazione al mutare delle esigenze della gestione dell'Unione nel suo complesso.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

*Art. 39**Durata dell'Unione*

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

*Art. 40**Recesso del Comune*

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente in qualsiasi momento, e comunque non prima di 1 anno dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a. il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b. il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c. il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

4. Se il Comune di Castiglion Fibocchi, alla data del 30 giugno 2011, si trova nella situazione indicata dall'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008, il recesso si produce dalla data del 31 dicembre 2011 e non si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

Art. 41

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 39, comma 2, lettera c), predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 39, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a. **obbligazioni:** il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 39, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino

alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b. **patrimonio:** il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Pratomagno. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c. **personale:** il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d. **interventi:** sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e. **funzioni regionali:** l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f. **istanze di parte:** l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

7. Nel caso previsto dall'articolo 40, comma 4, relativo al recesso automatico del Comune di Castiglion Fibocchi, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo. Il responsabile del servizio economico finanziario predispose entro il 30 novembre 2011 un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelli conferiti dal Comune di Castiglion Fibocchi. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune di Castiglion Fibocchi. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

Art. 42
Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. E' motivo di scioglimento dell'Unione nel caso in cui i Comuni aderenti si trovino nella condizione di dover contribuire economicamente e in qualsiasi misura al funzionamento delle funzioni e dei servizi diversi da quelli attribuiti dai comuni. Costituisce, altresì, motivo di scioglimento dell'unione il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla carta dei servizi e da quanto previsto dall'articolo 26 del presente statuto.

3. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

4. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 42. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n... del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto." La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 42, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

5. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

6. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 39, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n... del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto." La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 42, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 43
Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti
dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla

predisposizione di un piano con il quale si individuano i seguenti criteri per la successione:

a) **il personale** dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente impiegato per lo svolgimento delle funzioni e servizi assegnati e/o conferiti sarà trasferito agli enti che assumeranno la gestione di tali funzioni e servizi;

b) **il personale** dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni secondo i seguenti criteri:

1) in via prioritaria in base ad accordo fra comuni appartenenti alla disciolta unione concluso sulla base delle concrete esigenze organizzative dei singoli enti;

2) in via di subordinate e in caso di mancato accordo entro 90 giorni dalla deliberazione di scioglimento assunta dal consiglio dell'Unione, il personale è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato ed in proporzione alla consistenza delle singole dotazioni organiche;

c) **la successione dei rapporti attivi e passivi** instaurati dall'Unione opera nei confronti dell'ente che risulterà titolare delle funzione o del servizio relativamente al quale il rapporto attivo o passivo si è instaurato;

d) **il patrimonio** acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1) competenza territoriale;

2) destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento delle funzione o servizio individuata sulla base di un apposito piano di ricognizione;

e) **i beni e le risorse strumentali** acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati in relazione alla loro destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento di una funzione o servizio;

f) **i rapporti attivi e passivi** derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1) in via prioritaria in base ad accordo fra i comuni appartenenti alla disciolta Unione;

2) correlazione con una funzione o servizio in caso di mancato accordo nei termini di cui al comma 2 lett.b);

g) **i beni e le risorse strumentali** concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità montana Pratomagno sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni

diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 44 *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca il Collegio statutario, composto da tutti i Sindaci e dal Presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al Collegio per delega. Il Collegio statutario è presieduto dal Presidente dell'Unione e delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta dell'unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se il Collegio modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Collegio, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo

n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore il giorno successivo alla conclusione dell'iter di approvazione.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se il Collegio, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni. Può essere motivo di cessazione delle funzioni e servizi qualora per due rilevazioni consecutive venga accertato il mancato rispetto degli standards della carta dei servizi da parte della Giunta dell'Unione o dalla maggioranza dei consigli comunali.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana Pratomagno

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Pratomagno, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità montana.

3. Dalla data di estinzione della Comunità montana l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla succes-

sione nei rapporti della Comunità montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 46

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità montana.

2. Il Segretario generale assicura la predisposizione dei suddetti atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 47

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6 commi 1 e 2, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 48

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 49

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Allegato A omissis

Allegato B omissis